



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Palladio”

Via Dante Alighieri, 4 - 36026 POJANA MAGGIORE (VI)
Tel. n. 0444/898025 -Partita Iva – Codice fiscale 80015470240 - Cod. Mecc. VIIC814001
e-mail: VIIC814001@istruzione.it - PEC: VIIC814001@pec.istruzione.it
sito della scuola www.icspojana.edu.it



(vedasi protocollo)

Poiana Maggiore, (vedasi timbratura)

Circolare n.

Ai docenti a tempo determinato

OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).
 - a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
 - a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
 - a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.
 - a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
 - i. decesso;
 - ii. malattia e infortunio;
 - iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
 - iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:
 - a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
 - i. vacanze natalizie;
 - ii. vacanze di carnevale
 - iii. vacanze pasquali;
 - iv. ponti;
 - v. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche o collegiali programmate e/o esami);
 - vi. vacanze estive.
2. Ferie durante l'attività didattica:
 - a. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
 - i. le ferie devono essere state maturate
 - ii. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
3. Docenti con contratto fino al 30 giugno:
 - a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
 - b. anche in assenza di domanda volontaria o che non riporti tutti i giorni di fruizione possibile fino al 30 giugno, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile. (Leggere approfondimento)**
4. Docenti con contratto fino al 31 agosto:
 - a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
 - b. non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
5. Supplenti brevi e saltuari:
 - a. le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario.

Approfondimento importante per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno: sentenza della Cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e implicazioni

I docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno

1. sono invitati a richiedere le ferie maturate nei seguenti periodi di sospensione delle lezioni:
 - i. vacanze natalizie;
 - ii. vacanze di carnevale
 - iii. vacanze pasquali;
 - iv. ponti;
 - v. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di scrutini, attività didattiche, attività collegiali programmate, esami);
2. sono adeguatamente informati che **anche in assenza di domanda volontaria o che non riporti tutti i giorni di fruizione possibile, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.**

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si invita a rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni MASCOLO